SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2313

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ARMANI, CAPPELLI, ELLERO, GANDINI, PODESTÀ e STAGLIENO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1995

Norme fiscali relative alle materie prime alcoligene

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il vigente regime fiscale degli alcoli e delle bevande alcoliche fu definito con la legge 28 luglio 1984, n. 408, con la quale venne convertito con modifiche il decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, che a sua volta aveva reiterato con modifiche il decreto-legge 15 aprile 1984, n. 72.

Il predetto provvedimento, in attuazione di alcune sentenze della Corte di giustizia CEE, soppresse i diritti erariali precedentemente in vigore e stabilì una aliquota unica di imposta di fabbricazione nella misura di 420.000 lire/ettanidro, fissando nel contempo una aliquota ridotta di 340.000 lire/ettanidro, ma solo fino al 31 dicembre 1988, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta e dei cereali.

Risulta dagli atti parlamentari che l'introduzione della aliquota ridotta riflette la preoccupazione, ampiamente manifestata da tutti i partecipanti al dibattito, di «evitare gravi squilibri nel mercato nazionale degli alcoli e delle acqueviti» come conseguenza dell'abolizione del diritto erariale.

Infatti nella relazione alla Commissione finanze della Camera si sottolineò (tenuto conto che il diritto erariale svolgeva una funzione compensatoria fra i costi di produzione in modo da rendere competitivi sul mercato anche gli alcoli da materie vinose, da frutta, da patate eccetera) l'importanza di adottare qualche meccanismo di aiuto e si richiama analoga posizione già espressa dal Governo italiano al Consiglio dei Ministri finanziari della CEE nell'autunno 1981, in sede di esame dei problemi relativi all'armonizzazione delle accise.

Anche la Commissione agricoltura della Camera si era espressa all'unanimità per la fiscalità differenziata, dopo che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste aveva sottolineato che la misura in esame costituiva un primo passo in attesa che la regolamentazione CEE stabilisse la corresponsione di aiuti da erogare al produttore agricolo nel momento in cui conferisce le materie prime al distillatore.

Queste preoccupazioni furono condivise anche dal Governo il quale, in un emendamento presentato alla Commissione finanze della Camera, prevedeva misure agevolative transitorie sino all'entrata in vigore di un organico sistema di interventi che equiparasse i diversi costi delle materie prime alcoligene.

La perdurante mancanza di un siffatto sistema di interventi, sia in sede CEE che nazionale, indusse il legislatore a prorogare in più riprese la scadenza della aliquota ridotta fissata come si è detto, dal decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, al 31 dicembre 1988.

La legge 11 marzo 1988, n. 67, ha prorogato il termine al 31 dicembre 1992. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha prorogato il termine al 30 giugno 1996.

Ci avviciniamo a questa scadenza e le conseguenze negative sui mercati dell'alcool cominciano a manifestarsi in quanto, non esiste neppure un progetto di questo auspicato «organico sistema di interventi».

È pertanto corretto affermare che sussistono inalterate la motivazioni che, a suo tempo, indussero il legislatore ad adottare misure transitorie di tutela per alcune categorie di alcoli e bevande.

Esistono delle forti differenze tra gli Stati membri per le materie prime alcoligene avviate alla distillazione, ed esistono pure specifiche situazioni di non agevole soluzione. Ogni Paese membro adotta sistemi di salvaguardia per le proprie materie, prime alcoli-

gene agricole che rivestono interesse nazionale, con monopoli o simili, con accise differenziate o con aiuti agli agricoltori.

D'altra parte la proposta di un'aliquota unica per tutti i Paesi membri della Comunità europea è stata abbandonata, indicando solo una soglia minima di 550 ECU/ettanidro (rilevata al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno) che ogni paese deve rispettare.

L'Italia, per adeguarsi a questa direttiva al 1° gennaio di ogni anno, aumenta l'aliquota ridotta (ma non la massima in quanto già sufficiente) per compensare lo sfavorevole cambio lira/ECU. La cronistoria degli adeguamenti è stata la seguente (in lire/ettanidro):

Data	Aliquota max	Aliquota ridotta	Differenziale	Cambio ecu/lit.
1991	1.146.600	928.200	218.400	1685
1.1.93	1.146.600	951.600	195.000	1730
1.1.94	1.146.600	1.022.000	124.600	1855
1.1.95	1.146.600	1.063.000	83.600	1930

Al 2 ottobre 1995 il cambio lira/ECU è stato di 2.112,68 e pertanto al 1° gennaio 1996 si avrebbe: 550 x 2.112,68 = Lire 1.162.000; tale livello è superiore anche all'aliquota massima.

Ciò significa che se non verrà mantenuto il differenziale, già dall'1° gennaio 1996 l'aliquota ridotta scomparirà di fatto, anticipando addirittura la scadenza prevista al 30 giugno 1996!

Questa preoccupazione ha già causato un preoccupante calo dei consumi di alcool a tassa ridotta.

In conclusione si ritiene indispensabile mantenere anche dopo il 30 giugno 1996 il differenziale di salvaguardia finora adottato in Italia fino a quando non sarà attuato un regolamento di mercato comunitario degli alcoli.

Bisogna inoltre mantenere il diritto erariale speciale (DES) su alcuni alcoli denaturati per salvaguardare l'impiego di questo uso di alcool agricolo nei confronti di quello di origine petrolchimica (fonte non rinnovabile).

In particolare, per evitare la completa chiusura delle distillerie italiane che producono alcool da frutta, vino, cereali, patate eccetera (sono circa il 70 per cento) appare utile intervenire con l'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

«3. Fino alla definitiva entrata a regime degli interventi comunitari che verranno adottati per equiparare i diversi costi delle materie prime alcoligene, per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, della carrube e dei cereali, del siero e del permeato del siero di latte e per l'alcole contenuto nel rhum, l'aliquota di accisa è ridotta di lire 83.600 per ettolitro anidro».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è abrogato.